



**Osservazioni al Documento per la Consultazione 53/2014/R/GAS dell'Autorità
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico**

<p>REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER LE GESTIONI D'AMBITO NEL QUARTO PERIODO REGOLATORIO</p>
--

10 marzo 2014

Premessa

La regolamentazione delle procedure per l'indizione delle gare uniche d'ambito per l'affidamento della concessione della distribuzione del gas naturale, di recente ha subito una ulteriore significativa innovazione ad opera dell'*articolo 1 commi 16 e 16 quater del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, c.d. "Destinazione Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

La nuova norma è intervenuta: prorogando di 4 mesi le scadenze per l'indizione delle gare nei primi tre gruppi di ATEM; sancendo la neutralizzazione dei contributi pubblici e privati rispetto alla determinazione del valore di rimborso al gestore uscente; regolando la determinazione dello stesso valore di rimborso nel caso in cui gli atti concessori ovvero i contratti non prevedono alcuna specifica; nonché introducendo l'anticipazione (da parte dei gestori uscenti) degli oneri di gara *una tantum* alla Stazione Appaltante.

Tali novità si inseriscono in un complesso quadro normativo nonché nella definizione da parte dell'Autorità del IV periodo regolatorio che prevede meccanismi tariffari più orientati rispetto alla gestione per ambito e meno per singolo comune o gruppi di comuni.

Gli elementi che emergono dal contesto di riferimento sono difformi ma, nella definizione dei documenti ancora necessari è assolutamente importante rispettare le normative prevedendo, al contempo – almeno in questa prima fase - una tutela maggiore gli enti locali, chiamati a svolgere il ruolo di affidatari, controllori del gestore ma anche depositari degli *asset* pubblici.

In tal senso è assolutamente necessario (in un settore caratterizzato dal rapporto esclusivo distributore/regolatore) che ai Comuni sia garantito l'accesso e la condivisione delle informazioni necessarie per adempiere al meglio al proprio ruolo anche ampliando l'applicazione dei principi di trasparenza nei confronti di valori riconosciuti a fini tariffari, che pertanto – tra l'altro - si ripercuotono sull'utenza.

Va altresì assicurata la possibilità per i Comuni di valorizzare i propri *asset*, semplificando al massimo le procedure e le informazioni utili a fini regolatori e garantendo la congruità dei riconoscimenti tariffari, spettanti ai proprietari dei cespiti.

Importante infine garantire, da parte dei soggetti gestori, l'immediata applicazione della succitata disposizione di legge, inerente l'anticipo delle somme a copertura degli oneri di gara su richiesta della singola S.A..

Tali aspetti devono essere opportunamente considerati, con le dovute specificità, da parte del soggetto regolatore e non possono essere disattesi.

Alla luce di ciò si riportano alcune osservazioni dell'Associazione, rispetto a specifici aspetti del documento oggetto di consultazione.

Spunti per la consultazione

S1. Osservazioni in merito agli obiettivi specifici della regolazione nel passaggio agli ambiti di concessione.

In relazione ai contenuti del punto 4 del documento di consultazione sono necessarie alcune specificazioni.

La validità dei contratti è stata infatti recentemente confermata dal dl 145/2013 s.m.i..

Le novità introdotte dall'articolo 1 comma 16 del decreto legge 145/2013 convertito con modifiche in legge 9/2014, incidono sulla determinazione del valore di rimborso al gestore uscente, adesso in maniera difforme rispetto a quanto contenuto nel succitato punto 4 del documento di regolazione.

Nello specifico è previsto che:

- a) nel caso di mancata indicazione, nei documenti concessori, di specifici parametri utili per definire il valore di rimborso al gestore uscente, quest'ultimo è calcolato *in base alle linee*

guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

- b) a prescindere dalla metodologia utilizzata - comunque disciplinata nella stessa norma - *In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.*

Con riferimento invece alla differenza VIR – RAB è opportuno evidenziare che l'Autorità è chiamata a declinare e rendere operativa, la norma contenuta nell'articolo 24 comma 3 del d. lgs. 93/2011 s.m.i. la quale prevede espressamente che *L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimiomissis.... riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso (ossia il VIR),omissis..... e il valore delle immobilizzazioni nette (ossia la RAB), al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.*

Dal punto di vista tariffario tale differenza, a norma di legge, si sostanzia quindi nel mero riconoscimento al gestore entrante dell'ammortamento tra le due grandezze (VIR e RAB), neutralizzato dei contributi pubblici e privati degli specifici cespiti di località.

Tutto ciò però risulta influenzato dal diverso trattamento dei contributi pubblici che il gestore può scegliere alla luce delle risultanze dell'Autorità contenute nel punto S.11.

Infine, rispetto all'anticipo degli oneri di gara *una tantum*, da parte dei gestori uscenti alle Stazioni Appaltanti, di cui all'articolo 8 del dm 226/2011, la nuova disposizione del dl 145/2013 s.m.i. (l'articolo 1, comma 16-quater), sancisce l'immediata erogazione di tali somme su richiesta della stessa S.A..

In merito a ciò è pertanto auspicabile una rapida definizione delle modalità rispetto ai rapporti fra i gestori, al fine di rendere evidenti i flussi verso le S.A., anche attraverso un coinvolgimento dell'ANCI.

Spunti per la consultazione

S3. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11.

S4. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11.

S5. Osservazioni sul corrispettivo ex articolo 8, comma 4, del decreto 226/11.

Non si concorda con la posizione dall'AEEG, di riconoscere completamente gli oneri di gara *una tantum* in tariffa. Si ritiene possibile propendere per un riconoscimento del 50/60% di tali costi, ormai regolati dalla stessa e che presentano sicuramente notevoli risparmi rispetto a gare frammentate. In merito a ciò si evidenzia che nelle precedenti gare singole o associate i rimborsi degli oneri di gara non erano soggetti a riconoscimento tariffario.

Risulta infine di assoluta importanza che l'Autorità, per la trasparenza renda noti i valori riconosciuti in tariffa, anche rispetto alla copertura delle altre voci di remunerazione a favore dei Comuni prevista dall'articolo 8 del dm 226/2011.

Il problema indicato ai punti 7.7, 7.8, 7.10 e 7.11 inerenti i corrispettivi che i gestori riconoscono agli enti locali ai sensi dell'ex art. 8 del dm 226/2011 dipende inoltre dalla differenziazione del livello iniziale del capitale investito di località che l'Autorità sarebbe orientata a riconoscere, fra nuovi gestori entranti e gestori entranti coincidenti con gli uscenti (punto 17.11 della deliberazione 359/2013/R/GAS e punto 8.1 della consultazione in questione).

Intatti nel primo caso il capitale di località coinciderebbe con il valore di rimborso che l'entrante ha versato all'uscente, nel secondo caso invece si avrebbe la RAB sulla parte già di proprietà dell'uscente/vincitore, prima della gara.

Spunti per la consultazione

S6. Osservazioni sui criteri di valorizzazione delle immobilizzazioni nette a seguito delle gare d'ambito.

In relazione al punto 8.3, si ritiene che rispetto a quanto proposto, nel caso in cui il vincitore della gara d'ambito coincidente col gestore uscente, lo storno del valore di sconto offerto a gara (sempre nel caso di coincidenza fra i due soggetti), si potrebbe detrarre dalla componente relativa al Vincolo sui Ricavi di Distribuzione centralizzati (VRD cen). Ciò consentirebbe di avere un effetto neutro rispetto a quanto riconosciuto ai Comuni, nonché di poter comunque essere offerto in gara, senza penalizzazioni di sorta rispetto alle immobilizzazioni nette di località.

Spunti per la consultazione

S11. Osservazioni sulle procedure per il riconoscimento del valore di *asset* di proprietà di Enti locali.

La scelta tariffaria del gestore rispetto al trattamento dei contributi pubblici e privati esistenti al 31/12/2011, si ripercuote sulla determinazione del valore residuo del gestore uscente.

E' assolutamente prioritario che tale scelta sia resa nota dal gestore ovvero dall'Autorità ipotizzando anche una pubblicazione sul proprio sito (delle scelte effettuate) anche ai Comuni e quindi alla Stazione Appaltante.

Si pone poi un problema anche rispetto ai contributi pubblici. Sempre per garantire trasparenza e correttezza anche tale dato va comunicato ovvero reso noto in maniera rapida e semplice ai Comuni, quindi alla S.A..

Ciò può essere fatto sia dal gestore che dall'Autorità.

Si osserva inoltre in relazione agli *asset* oggetto di finanziamenti pubblici a fondo perduto va assolutamente previsto che l'ammortamento tariffario, come e se riconosciuto, sia erogato/girato dal gestore, in favore dell'amministrazione comunale destinataria dell'intervento infrastrutturale.

Per quanto attiene gli aspetti specificati nel paragrafo, non si può condividere la ricostruzione operata, ed è necessario procedere in modo diverso rispetto a quello proposto nel riconoscimento degli *assets* di proprietà comunale.

In moltissime circostanze, se l'attività di ricostruzione dei valori economici impegnati per la realizzazione di reti ed impianti non ha potuto dare risultati coerenti con le aspettative dell'Autorità al momento dell'implementazione della precedente delibera 159/08, ciò è evidentemente dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà e disponibilità delle attuali Amministrazioni e ben poco di più si potrà ottenere oggi sulla base della stessa falsariga metodologica.

Va innanzitutto rilevato che la metodologia proposta per la definizione dei costi storici e del capitale investito da riconoscere agli Enti locali mal si concilia con le norme che regolano la compilazione e la gestione dei bilanci degli Enti pubblici.

Altra oggettiva difficoltà, nell'applicazione della metodologia proposta dall'Autorità è l'aggiornamento di tali valori, ogni qualvolta il gestore andrà a sostituire una parte dell'impianto di proprietà comunale con interventi a carico dello stesso che, naturalmente, ne caricherà il valore dell'investimento sul proprio libro cespiti.

Per evitare quindi oneri ed incombenze amministrative nonché una complicata gestione, pare opportuno, in ottemperanza alle previsioni del dm 226/2011, utilizzare i valori espressi dalle perizie con cui vengono definiti i VIR degli impianti di distribuzione ai fini della gara d'ambito.

Partendo dall'assunto del DM 226/2011 che impone il calcolo del VIR totale dell'impianto di distribuzione, per poi definire il valore di indennizzo al gestore uscente per la parte di sua proprietà, risulta facile ed automatico avere, per differenza, anche il valore da riconoscere al Comune.

Nella quasi totalità dei casi, questi valori sono certificati da periti terzi, condivisi dalle parti con la sottoscrizione di un atto redatto da pubblico ufficiale e approvati dai Consigli comunali.

Pare quindi naturale riconoscere agli Enti locali, ai fini della remunerazione del capitale, il valore di pertinenza, così come già previsto per il gestore, senza ulteriori aggravii e complicità.

In relazione poi alla c.d. "RAB depressa" è intenzione manifestata nel DCO di estendere tale "opportunità" anche alle porzioni di impianto rientranti nelle proprietà dei comuni.

Alla luce di ciò è necessario trovare soluzioni differenti. Una soluzione "parametrica" sarebbe possibile, ma sicuramente non quella ipotizzata per le RAB "deprese", laddove il riconoscimento al Comune resterebbe limitato al solo 50% del valore medio riscontrabile nella macro area di riferimento.

Si invita pertanto l'Autorità a rivedere profondamente le ipotesi dalla stessa prospettate su tali aspetti, al fine di garantire un riconoscimento più congruo ed equo alle comunità locali.

Spunti per la consultazione

S12. Osservazioni sul criterio di trattamento dello *stock* di contributi al 31 dicembre 2011.

E' opportuno specificare che nel documento di consultazione che il riferimento alla differenza VIR-RAB è quello previsto nei termini di legge.

Come evidenziato al punto S.1, pertanto ai sensi del d.lgs. 93/2011 s.m.i. , il valore da riconoscere in tariffa al gestore entrante è l'ammortamento della differenza tra le due grandezze (VIR e RAB), neutralizzato dei contributi pubblici e privati degli specifici cespiti di località.

Spunti per la consultazione

S14. Osservazioni sull'ipotesi di identificare una specifica componente della tariffa obbligatoria che rifletta la differenza tra VIR e RAB da applicare a livello locale.

Si evidenzia che adesso la nuova norma introdotta dal dl 145/2013 s.m.i. prevede l'intervento dell'Autorità qualora il differenziale VIR-RAB superi il 10%. Va pertanto effettuato un coordinamento rispetto ai due valori percentuali previsti, fermo restando che ad ogni modo prevale quello disposto dalla norma avente forza di legge.

Entro il limite succitato, i valori vanno sicuramente coperti a livello di ambiti tariffari sovraregionali.

Superato tale limite, si pone il problema della congruità della valutazione del valore di rimborso e sulla possibilità di introdurre una specifica componente tariffaria.

Considerando che l'Autorità dovrà esprimersi sugli scostamenti superiori al limite indicato, in tale occasione la stessa potrà prevedere una copertura tariffaria d'ambito, rispetto allo scostamento in eccesso.